

Direttiva FTL per la gestione degli esami di studenti con riconosciute esigenze specifiche nell'apprendimento

Direttiva approvata dal Consiglio di Facoltà il 4 ottobre 2023.

Dato atto della "Direttiva per la gestione degli esami di studenti con riconosciute esigenze specifiche nell'apprendimento", il Consiglio di Facoltà della Facoltà di Teologia di Lugano, una facoltà affiliata all'USI, adotta:

- | | |
|---------------|--|
| Art. 1 | La Facoltà di Teologia di Lugano (di seguito FTL), una facoltà affiliata all'USI, respinge ogni forma di discriminazione diretta o indiretta rivolta ai membri della propria comunità in ragione delle proprie condizioni fisiche e mentali. Al fine di garantire un servizio equo e inclusivo, conformemente a quanto previsto all'art. 2 cpv. 5 della Legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili, la FTL garantisce, in collaborazione con il Servizio Informatico dell'USI, misure per supportare in sede d'esame (particolare e/o di grado) gli studenti a cui siano state riconosciute da un medico specialista esigenze specifiche nei processi di apprendimento, dovute a disturbi quali segnatamente: dislessia, disortografia, discalculia. |
| Art. 2 | La FTL garantisce agli studenti con riconosciute esigenze specifiche nei processi di apprendimento il diritto al 25% di tempo in più per ogni prova d'esame (15 minuti in più ogni ora).
Quindi, a titolo esemplificativo:
a. Prova di 1 ora → 75 minuti concessi
b. Prova di 2 ore → 150 minuti concessi
c. Prova di 3 ore → 225 minuti concessi |
| Art. 3 | La FTL garantisce agli studenti con riconosciute esigenze specifiche nei processi di apprendimento il diritto di svolgere le prove scritte d'esame su di un computer secondo modalità definite dalla Segreteria. |
| Art. 4 | Durante la prova scritta d'esame, la FTL garantisce agli studenti con riconosciute esigenze specifiche nei processi di apprendimento il diritto di consultare un dizionario monolingue. Questa misura non può applicarsi durante gli esami di lingua straniera. |

Art. 5	Durante la prova scritta d'esame la FTL garantisce agli studenti con riconosciute esigenze specifiche nei processi di apprendimento il diritto di avere a disposizione una calcolatrice non scientifica.
Art. 6	Nella valutazione della prova d'esame scritta, gli studenti con riconosciute esigenze specifiche nei processi di apprendimento non devono essere penalizzati in caso di errori ortografici e morfosintattici. Questa misura non si applica a esami volti specificamente a valutare l'uso corretto della lingua.
Art. 7	¹ Le misure indicate agli artt. 2, 3, 4, 5, 6 costituiscono un sistema minimo di supporto che deve essere garantito dalla FTL agli studenti che ne facciano richiesta sulla base della necessaria documentazione presentata ai sensi degli artt. 8 e seguenti. ² Sulla base di motivate esigenze mediche lo studente può fare richiesta di misure di supporto ulteriori.
Art. 8	¹ Per poter accedere alle misure di supporto lo studente deve presentare la richiesta alla Segreteria della FTL: a. al momento dell'iscrizione, o comunque non oltre l'inizio di ogni anno accademico, o b. qualora sopraggiunga un'esigenza a immatricolazione già avvenuta, comunque, entro e non oltre due mesi prima dell'esame per cui si chiede una delle misure. ² Nella domanda lo studente fa richiesta di una o più misure, tra quelle elencate agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, allegando il certificato di un medico specialista, risalente a non più di 2 anni prima, che attesti il disturbo specifico dell'apprendimento.
Art. 9	Non potrà essere richiesto l'annullamento o la revisione di un esame sulla base di una domanda consegnata ex post.
Art. 10	¹ La Segreteria riceve la documentazione e la trasmette al Decano degli Studi. ² Il Decano degli Studi valuta la legittimità della richiesta sulla base della documentazione ricevuta e decide in merito alla concessione delle misure. Le misure di supporto di cui all'art. 7 cpv. 2 sono disposte previa valutazione della disponibilità delle necessarie risorse materiali (segnatamente: finanziarie, infrastrutturali, umane). ³ Contro la Decisione del Decano degli studi lo studente può inoltrare ricorso al Rettore della FTL. In ultima istanza, lo studente può inoltrare ricorso al Tribunale amministrativo cantonale, applicando la legge sulla procedura amministrativa del Cantone Ticino del 24 settembre 2013. ⁴ Le misure disposte rimangono valide per tutta la durata del ciclo di studi, salvo eventuali modifiche o integrazioni che lo studente deve presentare nei termini indicati all'art. 8 cpv. 1. ⁵ Il Decano degli studi può rivolgersi e avvalersi del parere di un medico di fiducia. La gestione della pratica avviene comunque nel rispetto della massima confidenzialità.

Art. 11

¹ La Segreteria comunica allo studente le misure di supporto decise in favore di quest'ultimo dal Decano degli studi.

² La Segreteria provvede a comunicare a docenti e assistenti interessati tali misure e si assicura che siano messe in pratica durante gli esami.

Art. 12

La presente Direttiva entra in vigore dall'anno accademico 2023-2024.
